

L'assetto dei Contratti di Rete

Nota tecnica del quadro normativo

La disciplina del contratto di rete è stata interessata nell'arco del 2012 da una serie di modifiche e integrazioni, operate dal legislatore con l'intento di chiarire vari profili legati alla norma del contratto di rete. Agli interventi legislativi hanno poi fatto seguito, nel 2013, alcuni atti delle Autorità competenti (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici – AVCP - per la partecipazione delle reti agli appalti e Agenzia delle Entrate per la fiscalità delle reti-soggetto) con cui sono state fornite le necessarie indicazioni pratico-operative.

Il Parlamento con Legge 17 dicembre 2012 n.221 ha convertito, con modifiche, il Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" ("DL Sviluppo Bis").

La nuova legge è entrata in vigore il giorno 19 dicembre 2012 a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2012 - Suppl. Ordinario n.208.

Il provvedimento contiene interventi importanti che contribuiscono a delineare, con maggior precisione, il quadro complessivo della normativa sul "Contratto di Rete".

In particolare in forza del D.L. n.179 e della relativa legge di conversione sono stati chiariti alcuni passaggi tecnici della Legge n.134/2012 (conversione "DL Sviluppo"), contribuendo a definire un quadro di riferimento giuridico più preciso e fornendo maggiore operatività alla disciplina.

Si evidenzia che il legislatore ha inteso chiarire, con esplicita previsione, che "*Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte*". Il legislatore nel ribadire, con il D.L. n.179/2012 e relativa legge di conversione n.221/2012, che il contratto di rete, in quanto tale, non è dotato di soggettività giuridica, fornisce un chiarimento reso necessario a fronte della situazione di incertezza normativa precedentemente generata con la Legge n. 134/2012. La stessa puntualizzazione è stata ribadita anche dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare N. 20/E del 18 giugno 2013.

Con il D.L. n. 179/2012, come convertito con L. n. 221/2012, il legislatore interviene anche sul Codice degli Appalti prevedendo la partecipazione dei "contratti di rete" a gare e appalti pubblici; a questo intervento fa seguito la Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 dell'AVCP con le indicazioni generali e le modalità di "Partecipazione delle reti di impresa

alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici", pubblicata nella GU del 24 maggio 2013, n. 120.

Nell'ambito della costituzione di reti di impresa nel settore agro-alimentare, la norma introduce la possibilità che siano costituiti dei fondi di mutualità tra contraenti, diretti a tutelare le parti da eventuali impreviste variazioni delle condizioni di mercato.



Di seguito si ricapitolano le principali novità introdotte nell'ultimo periodo:

FONDO PATRIMONIALE E ORGANO COMUNE

Viene introdotta, nell'ipotesi in cui il contratto si doti di fondo patrimoniale e di organo comune, una *sub disciplina* in forza della quale:

- la responsabilità patrimoniale - per le obbligazioni assunte dall'organo comune in relazione al programma comune - è limitata al fondo comune;
- va redatta annualmente la situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio delle s.p.a.

PARTECIPAZIONE RETI D'IMPRESA ALLE GARE D'APPALTO

Vengono inserite le reti d'impresa tra le forme di aggregazione ammesse alla partecipazione alle gare d'appalto, novellando così il testo degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 (Cod. Appalti) tramite l'inserimento nel primo articolo, al comma 1 della lett.e-bis e nel secondo articolo l'inserimento del comma 15- bis. Un risultato che recepisce il parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), che si era pronunciata in tal senso con la segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 (ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. f, del d.lgs. 163/2006) concernente "Misure per la partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici".

Inoltre, l'AVCP si è espressa una seconda volta, con la Determinazione 23 aprile 2013 n. 3, per fornire alcune prime indicazioni circa le concrete modalità di partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara, al fine di superare eventuali criticità applicative.

L'Autorità partendo dal fatto che il contratto di rete consente di formalizzare schemi di coordinamento altamente differenziati, quanto alla funzione e all'intensità del vincolo, declina le modalità partecipative in modi diversi a seconda del grado di strutturazione della rete, con riferimento anche all'oggetto della specifica gara.

Per approfondimenti si veda il sito dell'allora AVCP e oggi ANAC(Autorità Nazionale Anticorruzione)all'indirizzo:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5373

CONTRATTI DI RETE E RAPPORTI DI LAVORO

Con la Legge n. 99 del 9 agosto 2013, pubblicata in G.U. n. 196 del 22-08-2013 ed entrata in vigore il 23 agosto 2013, è stato convertito, con modifiche, il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, (cd. "DL Lavoro").

Con questa Legge sono state introdotte due importanti novità nel panorama giuslavoristico del nostro ordinamento: innanzitutto all'art. 30 del D.Lgs..276/2003 (cd. "Riforma Biagi") è stata aggiunta una previsione secondo la quale il distacco di personale, tra imprese aderenti ad un contratto di rete, trova la propria causa giustificatrice nel contratto di rete stesso. Pertanto, in forza dell'operare della rete si ha un automatico riconoscimento dell'interesse della parte distaccante, semplificando così le procedure per la realizzazione del distacco.

In secondo luogo, la novella introduce la possibilità, per le imprese in rete, di gestire i dipendenti in regime di codatorialità secondo le regole di ingaggio stabilite nel contratto di rete. Quest'ultima previsione rimette, pertanto, la determinazione del nuovo regime all'autonomia negoziale.

ASPETTI FORMALI DEL CONTRATTO DI RETE

- ❖ Viene introdotta la possibilità che il contratto sia redatto non più solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata ma anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale (art.24 C.A.D.) o con firma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale (art. 25 C.A.D.).
- ❖ Viene previsto che la trasmissione del contratto agli uffici del Registro delle Imprese avvenga attraverso il modello standard tipizzato con Decreto del Ministero Giustizia di concerto con il Ministero Economia e Finanze e Ministero dello Sviluppo Economico. Il 10 aprile 2014 il Ministero della Giustizia ha emanato il previsto Decreto sulla "tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete", pubblicato

in G.U. 25/08/2014, n. 196 a cui ha fatto seguito il Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 7 gennaio 2015 che approva le specifiche tecniche per l'iscrizione al registro imprese.

- ❖ Tra gli elementi necessari del contratto, per i contratti in cui sia istituito un fondo patrimoniale, devono essere previsti anche la denominazione e la sede della rete.
- ❖ Le modifiche al contratto di rete sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo presso la sezione del Registro Imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'Ufficio del Registro Imprese provvede alla comunicazione, delle modifiche al contratto, a tutti gli uffici presso cui sono iscritte le altre imprese e le annotazioni delle modifiche avverranno d'ufficio.

SOGGETTIVITA' GIURIDICA

Le imprese, che hanno sottoscritto un contratto di rete, dotato di fondo patrimoniale comune, possono iscrivere la rete nelle sezione ordinaria del Registro Imprese e la scelta di effettuare tale iscrizione comporta l'acquisizione di soggettività giuridica della rete.

Per le reti che vogliono acquisire la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del d.lgs. 82/2005 (cd. C.A.D.). È esclusa, quindi, la possibilità di redigere l'atto con mera firma digitale (ex art. 24 C.A.D.) per le "reti-soggetto".

Questa previsione non aggiunge nulla di nuovo rispetto a quanto già era possibile fare in precedenza con la trasformazione del contratto di rete in società oppure con la diretta costituzione di enti giuridici (come società, consorzi, associazioni...) e pertanto numerosi commentatori si interrogano sulla reale utilità di questa misura. La norma peraltro non chiarisce i profili civilistici della nuova figura (rete-soggetto).

È infine importante sottolineare che la Commissione Europea con la decisione C(2010)8939 ha stabilito i criteri per la compatibilità dell'agevolazione fiscale prevista dalla l.122/2010 con il mercato interno. Tra le motivazioni, al punto 30, c'è anche l'assenza della personalità giuridica.

A tal proposito si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate (si veda la circolare N. 20/E del 18 giugno 2013), specificando che le reti dotate di soggettività giuridica sono soggette all'imposta sul Reddito di cui all'art. 73 comma 2 del Tuir e quindi sono soggetti passivi d'imposta ai fini IRAP. Per quanto riguarda l'IVA le reti-soggetto rientrano tra i soggetti nei

cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972; inoltre le reti-soggetto, rientrando tra i soggetti di cui all'art. 13 D.P.R. 600/1973, sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili ed il conferimento al fondo patrimoniale, da parte delle imprese retiste, deve esser trattata quale "partecipazione" alla rete e rileverà sia contabilmente che fiscalmente, al pari dei conferimenti in società. Le reti-soggetto (e le reti ad esse partecipanti) non possono, inoltre, fruire dell'agevolazione fiscale ex d.l.n. 78/2010.

Consigliare bene gli Imprenditori

Contratto di rete

- Mantiene natura meramente “contrattuale”
- No soggettività giuridica
- Registro: iscrizione e modifica semplificata
- Responsabilità del fondo comune
- SI agevolazione fiscale



Contratto di rete “soggetto”



- Per quale motivo un nuovo soggetto?
- Lo strumento rischia di essere un inutile doppione di altri modelli già esistenti
- Quadro civilistico non definito

Pesanti adempimenti tributari al pari delle società

No beneficio fiscale

A RISCHIO

- Beneficio fiscale già goduto
- Futuri aiuti UE
- Aiuti Regionali
- Fondo BEI



SETTORE AGRICOLO

Ai sensi della Legge 17 dicembre 2012 n.221 (conversione cd. “Decreto Sviluppo Bis”) al contratto di rete nel settore agricolo:

- non si applicano le disposizioni di cui alla legge n.203/1982, (con ciò il legislatore ha inteso dissipare ogni dubbio circa eventuali profili di incompatibilità tra contratto di rete e disciplina sui contratti agrari che vieta i contratti associativi);
- è istituito presso l’Ismea, un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il contratto di rete può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo Mutualistico Nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al precedente comma;
- inoltre, ai fini degli adempimenti pubblicitari il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo.

Infine, nel Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28/06/2013 è stato introdotto, per la prima volta, un riferimento ai profili giuslavoristici del contratto di rete che permette l’assunzione congiunta di lavoratori da parte di imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% di esse siano imprese agricole.

Si segnala che la Legge n. 116 del 2014 di conversione del Decreto Legge n. 91/2014 ha previsto alcune importanti misure per le reti d’impresa nel settore. In particolare:

- ❖ l’art. 1 bis (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni*) ha stabilito per le piccole e medie imprese agricole - definite ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 - che nei contratti di rete formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può

essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. La norma risponde sostanzialmente all'esigenza di favorire i processi di aggregazione e cooperazione fra le imprese agricole, al fine di competere in maniera adeguata sui mercati globali e a più alto tasso di sviluppo attraverso il contratto di rete. Ed infatti le imprese unite in rete possono mettere in comune i fattori produttivi (terreni, macchinari, strutture produttive, risorse, know how) per accrescere e migliorare la produzione agricola, divisa in natura, cioè ripartita fra le imprese stesse secondo quote determinate stabilite dal contratto di rete, con conseguente attribuzione diretta e immediata del bene prodotto in capo a ciascun componente la rete. In altre parole, grazie al contratto e al programma di rete, le aziende possono aumentare la propria produzione anche su terreni altrui. Si tratta di una misura importante per la gestione dei fondi, soprattutto se si considera che la conduzione associata era stata di fatto eliminata dalla legge sui patti agrari;

- ❖ l'art 3 (*Interventi per il sostegno del Made in Italy*) ha concesso un credito d'imposta per la creazione e/o potenziamento di reti di imprese agricole, della pesca, acquacoltura e agro-alimentare fino ad un ammontare di 400.000 euro e fruibile per l'anno 2014, 2015 e 2016 per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, nella misura del 40% delle spese sostenute per tali investimenti. I requisiti per potere accedere alla misura sono i seguenti: il credito d'imposta concesso non può superare € 400.000 e i crediti d'imposta che saranno concessi complessivamente in tutta Italia non potranno superare € 4.500.000 nel 2014, € 12.000.000 nel 2015 ed € 9.000.000 nel 2016. L'incentivo è alquanto interessante, soprattutto se paragonato alla ben più ridotta misura del credito d'imposta (pari al 15% dell'investimento) che lo stesso Decreto-legge n. 91/2014 aveva messo a disposizione per le imprese industriali. Si segnala che tale agevolazione è stata attuata dal prescritto decreto interministeriale n. 272 del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 gennaio 2015, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2015 n. 48.

- ❖ l'art. 6 bis comma 1 ha inoltre previsto che le risorse del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito (dall'art.1, comma 354 della L. n. 311/2004- Legge Finanziaria del 2005) presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti, siano destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari che partecipano ad un contratto di rete per le finalità proprie del medesimo contratto. Si ricorda che il meccanismo di funzionamento del fondo che dispone di una dotazione di 6 miliardi di euro, prevede che la Cassa Depositi e Prestiti finanzia a medio-lungo termine, in pool con il sistema bancario, gli investimenti ammessi a godere di contribuzioni pubbliche sulle diverse misure, a condizioni economiche agevolate (tipicamente allo 0,50. La quota di finanziamento agevolato copre di norma il 50% del finanziamento, raggiungendo il 90% nei programmi di ricerca, sviluppo e innovazione). La misura di aiuto introdotta con il citato Decreto ha inteso quindi favorire l'accesso al credito riconoscendo alle imprese in rete del settore che investono in ricerca innovazione condizioni di finanziamento agevolato. In particolare si prevede una quota di finanziamento agevolato concessa da Cassa Depositi e Prestiti variabile e una quota di finanziamento bancario/leasing concessa, a seguito di valutazione del merito creditizio delle iniziative, a tasso di mercato. Il finanziamento ha una durata fino a 15 anni ad un interesse composto da un tasso dello 0,50 annuo sulla quota Cassa Depositi e Prestiti e da uno di mercato per la quota bancaria/leasing. La domanda deve essere presentata presso i Ministeri titolari dei regimi di aiuto, nel caso specifico al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

- ❖ infine per le reti di imprese di questi comparti lo stesso art. 6 bis, al comma 2, ha fissato una priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti nelle misure di sviluppo regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020. Per effetto di tale norma le Regioni hanno adeguato la normativa per assicurare, nella promulgazione dei bandi, la priorità alle reti di imprese del settore.

• • •

Inoltre evidenziamo alcune misure che tendono ad agevolare le imprese che si aggregano attraverso il contratto di rete:

- ❖ è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile il Decreto dell'8 gennaio del Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport che mette a disposizione contributi per le aggregazioni tra imprese turistiche.

L'obiettivo dell'intervento è quello di supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e favorire la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del comparto turistico del territorio nazionale.

- ❖ È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013 il Decreto 8 marzo 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante l'individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Il Ministero dello Sviluppo Economico attribuisce priorità ai programmi realizzati dalle imprese che sottoscrivono contratti di rete in grado di individuare chiaramente la suddivisione delle competenze e identificare un soggetto capofila.
- ❖ Il Decreto interministeriale 26 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2012, concerne le modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,. Il Decreto individua, per gli interventi del Fondo, in relazione a tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie, settori economici di appartenenza e aree geografiche: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, la misura della copertura massima delle perdite, l'importo massimo garantito per singola impresa, la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia. Il Decreto azzerà la commissione per alcune categorie di soggetti tra le quali rientrano le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete.
- ❖ Nella Legge n.134/2012 che ha convertito con modifiche il d. l. n.83/2012, cosiddetto "Decreto Sviluppo", ai consorzi per l'internazionalizzazione sono concessi contributi per la copertura fino al 50 per cento delle spese da essi sostenute per l'esecuzione di

progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate.

- ❖ La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto all'art. 1, alcune importanti misure per le reti d'impresa che tuttavia attendono ancora i decreti di attuazione per essere operative. In particolare sinteticamente si segnalano:
 - il comma 48, lett. b che istituisce una sezione speciale di garanzia con risorse destinate al finanziamento di grandi progetti di ricerca e innovazione
 - il comma 54 che prevede misure per favorire la crescita dei Confidi tra cui quelli che stipulano contratti di rete
 - il comma 324 che prevede un beneficio di riduzione dell'accisa sull'utilizzo di gas ed energia a fini industriali anche alle reti d'impresa.
- ❖ La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) ha abrogato il credito d'imposta per le reti di impresa che investono in ricerca e innovazione, introdotto dalla Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/2012), rimodulandolo nelle misure e modalità di concessione solo per le PMI. La Legge ha inoltre fissato una nuova misura di sostegno alle reti innovative e una disposizione in materia di reti e autotrasporto. In particolare:
 - l'art. 1, comma 6, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per il 2015 per sostenere le imprese composte da almeno 15 individui che si uniscono in rete e hanno nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative su manifatture sostenibile, artigianato digitale, promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e modelli di vendita innovativi. Spetterà allo stesso Ministero dello Sviluppo Economico definire le procedure selettive dei progetti per la concessione delle risorse;
 - il comma 247 modifica la disciplina sulle reti d'impresa e l'autotrasporto di cui all'art. 2, lett. b del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, prevedendo che per "vettore si considera anche l'impresa iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce".

❖ Un'importante misura di carattere non legislativo di sostegno al credito per le reti d'impresa riguarda la Convenzione Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana del 5 agosto 2014, integrata dall'addendum del 10 dicembre 2014 che modifica la misura del plafond reti PMI istituita dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti. Secondo la nuova convenzione il plafond reti può ora essere utilizzato dalle banche per concedere finanziamenti agli investimenti delle PMI che sottoscrivono un contratto di rete, anche qualora gli stessi finanziamenti non siano connessi alla realizzazione del programma del contratto.

Si tratta di un'importante novità che permetterà una maggiore libertà nell'utilizzo delle risorse da parte delle imprese in rete per finanziare le proprie attività.

Si ricorda che il Plafond - destinato a sostenere gli investimenti, da realizzare o in corso di realizzazione, delle imprese appartenenti a reti ovvero a soddisfarne le esigenze di incremento del capitale circolante - è dotato di 500 milioni di euro, messi a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti, a condizioni di particolare favore, a seguito dell'accordo raggiunto a maggio 2014 per il sostegno alle PMI.

L'elenco delle banche aderenti è disponibile sul sito di Cassa Depositi e Prestiti http://portalecdp.cassaddpp.it/content/groups/public/documents/ace_documenti/013167.pdf